- IT
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, nell'applicare l'articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all'impegno e un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del CD.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, nelle circostanze della controversia principale e tenuto conto dei principi generali del diritto, una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 che, in luogo della decisione di esecuzione 2013/707/UE, indica la decisione 2013/423/UE, soddisfi le condizioni di cui all'allegato III, punto 9, del regolamento n. 1238/2013 e all'allegato 2, punto 9, del regolamento n. 1239/2013.
- 5) In caso di risposta negativa alla quarta questione: se, nell'applicare l'articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 possa essere presentata anche nell'ambito di una procedura di ricorso avverso la determinazione dell'obbligazione doganale.
- (1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1992, L 17, pag. 1).
- (2) Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1238/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013 L 325, pag. 1).
- (3) Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1239/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 4 maggio 2018 — Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus» e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

(Causa C-305/18)

(2018/C 268/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus», VAS — Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale «Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare»

Resistenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Questioni pregiudiziali

1) Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE (¹), unitamente ai «considerando» 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione — quali l'art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 — laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l'illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva.

In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione — quali l'art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 — laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica.

2) Dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE (²), anche in combinato disposto tra loro, ostino all'applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione — quali l'art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 — la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 7 maggio 2018 — Lavorgna Srl / Comune di Montelanico e a.

(Causa C-309/18)

(2018/C 268/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lavorgna Srl

⁽¹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

⁽²) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).